



TRIBUNALE DI BRINDISI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Cristina Mattei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza del 7.2.2011, promossa da U.S., rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'avv. Lo Martire C.

Ricorrente

CONTRO

INPS, in persona del Presidente pro-tempore, e S.C.C.I. s.p.a., rappresentati e difesi dall'avv. Raho M.

Resistenti

NONCHE'

S. PUGLIA s.p.a., in persona del legale rappresentante

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 5.1.2006, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale opposta.

Condanna l' Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.200,00, di cui euro 650,00 per onorario, con distrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5.1.2006, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n° X, notificata da S. PUGLIA s.p.a. in data 10.12.2005, in relazione a ruoli emessi dall'Inps a titolo di omesso versamento di contributi lavoratori dipendenti per il periodo dall' 11.2002 al 3.2004 e relative somme aggiuntive e interessi. per un importo complessivo pari a € 16.183,75.

Eccepiva la ricorrente il mancato rispetto dei termini di decadenza ai sensi dell' art. 25 del dlgs 46/1999, e contestava nel merito la fondatezza della pretesa vantata dall' istituto previdenziale in

quanto fondata unicamente sulla denuncia presentata dalla lavoratrice D.M.I., che aveva richiesto in proprio favore il riconoscimento del diritto ai contributi per un periodo prestato alle dipendenze della ditta della ricorrente. La ricorrente contestava la pretesa dell'istituto sostenendo tra l'altro che l'Inps non aveva provveduto a compiere alcun accertamento ispettivo presso la ditta della ricorrente teso a verificare la veridicità delle dichiarazioni riportate nella denuncia della innanzi detta lavoratrice; sosteneva poi l'assenza di prova del rapporto di lavoro subordinato della D.M. alle dipendenze della ricorrente e concludeva chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale previa sua sospensione.

Sospesa l'esecutività della cartella con memoria si costituiva l' Inps, che allegava che, in data 3.5.2004 all'Ufficio di Vigilanza della sede Inps di Brindisi era pervenuto l'atto di denuncia della lavoratrice D.M.I., nel quale la stessa aveva riferito:

di avere lavorato presso il negozio di abbigliamento E. di U.S. - sito in Brindisi - con mansioni di commessa e addetta alla cassa, provvedendo quando occorreva a lavori di pulizia del locale, dal 4.11.2002 al 27.3.2004, ogni giorno della settimana dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30, mentre il giorno del lunedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30;

di avere lavorato durante le festività natalizie negli anni 2002 - 2003 tutti i giorni comprese le domeniche per un mese dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 17 alle 20.30;

di avere sempre percepito una retribuzione fissa mensile pari a € 550,00 nel periodo dal novembre del 2002 all'ottobre del 2003 e pari a €. 700,00 nel periodo dal novembre del 2003 al novembre del 2004.

L'Inps aggiungeva che la lavoratrice, in sede di denuncia, aveva riferito che quanto da lei dichiarato poteva essere confermato agevolmente da tre testi nominativamente indicati, dei quali l'Inps chiedeva l'ascolto in qualità di testi nel presente giudizio. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso con conferma della cartella opposta, con vittoria di spese e competenze di lite.

Nessuno si costituiva per le altre parti convenute, che venivano dichiarate contumaci.

La causa veniva istruita mediante espletamento di prova orale e, all'odierna udienza, all'esito di discussione orale, la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti in atti, come da sentenza contestuale.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, per come risulta dalla documentazione allegata agli atti, la cartella opposta si fonda unicamente sulla denuncia presentata dalla lavoratrice D.M.I. ed allegata al fascicolo del convenuto ente, il cui contenuto, per come è incontestato, non risulta essere stato accertato dall' Inps mediante accesso ispettivo.

Nella innanzi detta denuncia la lavoratrice, come precisato dall'Inps nella memoria di costituzione e già evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, ha dichiarato:

- di avere lavorato presso il negozio di abbigliamento E. di U.S. - sito in Brindisi - con mansioni di commessa e addetta alla cassa, provvedendo quando occorreva a lavori di pulizia del locale, dal

4.11.2002 al 27.3 .2004, ogni giorno della settimana dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30, mentre il giorno dellunedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30;

- di avere lavorato durante le festività natalizie negli anni 2002 - 2003 tutti i giorni comprese le domeniche per un mese dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 17 alle 20.30;

- di avere sempre percepito una retribuzione fissa mensile pari a € 550,00 nel periodo dal novembre del 2002 all'ottobre del 2003 e pari a €. 700,00 nd periodo dal novembre del 2003 al novembre del 2004.

- che le proprie dichiarazioni avrebbero potuto essere agevolmente confermate da tre testi, nominativamente indicati e cioè F.V., ex dipendente del negozio, P.E., cliente del negozio, e C.D., commessa di altro negozio sito nel centro di Brindisi.

Risulta quindi evidente ed è incontestato che le pretese azionate dall'istituto mediante la notifica della cartella opposta si fondano sulla ritenuta esistenza di rapporto di lavoro di D.M.I. alle dipendenze della ditta della ricorrente, nel periodo, con le mansioni e l'orario di lavoro indicati nella denuncia presentata dalla D.M.

Ed infatti dall'esame della cartella risulta l'addebito di contributi dovuti alla assicurazione sociale dei lavoratori dipendenti per il periodo compreso tra il novembre del 2002 ed il marzo del 2004.

Tanto premesso e venendo ad illustrare le ragioni della decisione, in diritto ed in via preliminare giova rilevare che, secondo orientamento pacifico della Cassazione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, l'Inps, in quanto convenuta in senso formale ma attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata in cartella, con la conseguenza che, avendo riguardo alla peculiarità della presente fattispecie, per provare la fondatezza della richiesta di pagamento dei contributi omessi dalla ricorrente ed indicati nella cartella.

L'istituto previdenziale avrebbe dovuto provare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato tra la ditta della U. e D.M.I. nel periodo compreso tra il novembre del 2002 ed il marzo del 2004, con l'orario di lavoro e le mansioni indicate nella denuncia presentata dalla lavoratrice all'Ufficio di Vigilanza, il cui contenuto è stato innanzi illustrato.

Tale onere tuttavia non è stato ritualmente assolto dall'istituto, atteso che dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio, dei quali l'istituto previdenziale ha chiesto l'ascolto a conferma della propria pretesa, non è dato desumere prova sufficiente e ragionevolmente certa dello svolgimento di lavoro subordinato di D.M.I. alle dipendenze della ditta E. di U.S. con le modalità, l'orario di lavoro e per il periodo innanzi indicato.

Ed invero giova ricordare che costituisce consolidato principio accolto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo il quale, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 326/1996; 4036/2000; 598912001; 1236412003; 2066912004; 417112006; 7966/2006).

Secondo il condiviso orientamento della Cassazione, poi, l'esistenza del vincolo della subordinazione costituisce un apprezzamento che va operato dal giudice del merito. fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 403612000; 4171/2006)

Venendo alla fattispecie che occupa e procedendo ad illustrare le ragioni di insufficienza della prova fornita dall'istituto. devono in primis illustrarsi i tratti salienti delle dichiarazioni rese dai testi escussi.

La teste D.M.I., lavoratrice che ha presentato denuncia all'istituto previdenziale, ha integralmente confermato il contenuto della denuncia, in tal modo confermando di avere svolto attività lavorativa di carattere subordinato alle dipendenze della ricorrente con le modalità, gli orari e le mansioni riportate nella denuncia allegata al fascicolo dell'Inps.

Il teste F.V. ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della sorella della ricorrente da marzo a dicembre dell'anno 2003 o dell'anno 2004 e quindi per circa 9 mesi. Quanto alla posizione della D.M. ha dichiarato di essere a conoscenza che ella aveva lavorato alle dipendenze di U.S. con mansioni di commessa aggiungendo: "il trasferimento della attività della sig. ra U.S. avveniva da giugno a settembre del 2003 ed in questo più circoscritto periodo la D.M. è venuta a lavorare nel negozio dove lavoravo io. Preciso che U.S. gestiva un negozio di abbigliamento femminile mentre la sorella per cui io lavoravo gestiva un negozio di abbigliamento maschile; le due attività si svolgevano in locali separati tranne per il periodo marzo dicembre 2003 che ho già indicato".

Le dichiarazioni del teste si appalesano inattendibili in quanto contraddittorie laddove solo si consideri che egli, pur avendo dichiarato di non ricordare esattamente se aveva lavorato per la sorella della ricorrente nel 2003 o nel 2004, ha poi riferito circostanze temporalmente collocate con certezza nell'anno 2003. A ciò aggiungasi che il teste ha prima dichiarato che il trasferimento della attività della U.S. nei locali nei quali vi era il negozio della sorella avveniva nel periodo giugno - settembre 2003 e poi, immediatamente dopo, ha collocato il predetto trasferimento nel periodo giugno 2003 dicembre 2003.

Ed ancora il teste, dopo avere dichiarato di avere lavorato con orario part - time per quattro ore pomeridiane, ha riferito. "la D.M. invece lavorava la mattina ed il pomeriggio e gli orari di apertura del negozio erano 9.00 -13.00 e 16.30 - 20.00". Ha precisato di essere a conoscenza di tanto in quanto "non lavorando ero in giro e vedevo il negozio aperto".

Ritiene la scrivente tuttavia che la circostanza della apertura del negozio nelle ore pomeridiane non possa fornire indice ragionevolmente certo della avvenuta prestazione di lavoro della ricorrente con gli orari innanzi detti e con le mansioni e le modalità indicate in ricorso.

Non persuadono maggiormente neppure le dichiarazioni di C.D. che ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa sostenendo "non ricordo bene quando. penso nel 2002, lavoravo da W.B. ed ho lavorato fino a due anni fa (leggasi fino al 2005 atteso che la teste è stata escussa all'udienza del 8.10 .2007) (...)". Ed ancora la teste ha dichiarato: "sono a conoscenza dei fatti di causa perché la mattina mi vedevo con Ilaria per prendere un caffè.

Mi potevo vedere anche il pomeriggio anche per chiacchierare in attesa che aprissero i negozi". La teste ha poi precisato che dal negozio nel quale lavorava non potevano vedersi i locali del negozio

della ricorrente impiegando la seguente espressione: "da un negozio non si vede assolutamente l'altro". Ha proseguito sostenendo: "ogni tanto capitava che andavo a fare la spesa e andavo nel negozio dove stavamo un poco a chiacchierare e poi me ne andavo via.

Stavo circa dieci minuti. Nel negozio con Ilaria c'era anche la titolare sig. Stefania Urso, ma mi fermavo lo stesso a chiacchierare. Ilaria si lamentava del {atto che non firmasse buste paga e che nel periodo di Natale si lavorava anche la domenica senza avere un riposo". Giova evidenziare che la teste non ha precisato in quale periodo si sarebbe svolto il rapporto di lavoro della D.M. alle dipendenze della U. né ha riferito alcunché n ordine agli orari di lavoro osservati dalla D.M. e alle mansioni dalla stessa svolta.

Quanto al lavoro svolto nei giorni festivi oltremodo generiche per fornire prova certa del suo svolgimento con le modalità e gli orari riportati nella denuncia risultano le dichiarazioni della teste.

Ritiene invero la scrivente che neppure tali dichiarazioni valgano a fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa dell' Inps, essenzialmente in ragione del loro carattere lacunoso ed oltremodo generico in punto di modalità di svolgimento, orari di lavoro osservati, periodo della prestazione lavorativa della D.M..

Da ultimo, non sono emersi elementi convincenti della veridicità dei fatti riportati nella denuncia neppure dalla lettura delle dichiarazioni della teste P., che ha dichiarato: "( ... ) io sono qui in qualità di cliente dalla P.B. di S.U. e di amica della D.M. È vero che sono a conoscenza che la sig. D.M. lavorava nel negozio di S.U.

Ricordo come periodo il 2002/2003. Lei stava sempre nel negozio e ciò so perché ero cliente ed amica e quindi talvolta la aspettavo alle ore 13.00 per prendere l'aperitivo. Ricordo soltanto che lei si lamentava del fatto che si lavorava anche la domenica durante le festività natalizie, chiaramente non le veniva retribuito lo straordinario".

A parere della scrivente anche tali dichiarazioni, in quanto estremamente generiche e lacunose in punto di descrizione delle modalità degli orari di lavoro, delle mansioni, del periodo della prestazione della D.M. alle dipendenze della ricorrente, non valgono a fornire prova ragionevolmente certa dei fatti posti a fondamento della pretesa dell' istituto.

Né ritiene la scrivente che sufficiente prova di essi possa trarsi da quanto dichiarato dalla teste D.M., atteso che le sue dichiarazioni, per quanto integralmente confermate del contenuto della denuncia posta a base degli addebiti contributivi azionati in cartella, non sono state confermate se non in modo estremamente generico dagli altri testi.

A fondare la decisione relativa alla insufficienza di prova nella fattispecie che occupa vale l'applicazione dei principi affermati da costante giurisprudenza in ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, ipotesi nelle quali "la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere valutata nel suo significato.

Pertanto, in ipotesi di lavoro che puo' essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione prima di tutto il lavoratore è gravato dall' "l'onere di fornire la prova della subordinazione, e deve in tal caso provare,; eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato, non potendo limitarsi a svalutare i caratteri di autonomia del

rapporto desumibili dalla prova offerta o dalle eccezioni svolte eventualmente dalla controparte" (cfr. Cassazione civile sez. lav., 15 febbraio 1997, n. 1427).

Pertanto costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato ai fini della distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito, avendo altresì presente lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari quali: l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, corrispettività tra retribuzione e prestazione, obbligatorietà della prestazione, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, l'assenza di rischio economico; tali criteri, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi (cfr. Cass.4.3.1998 n.2370; Cass.3.6.1998 5464; Cass.16.1.1996 n.326; Cass.20.3.2001 n.3975; Cass.19.5.2000 n.6570; Cass.17.8.2000 n.10923; Trib. Milano 16.3.2(01).

Ebbene, sulla base di tali premesse teoriche e considerando che nella specie gravava sull' Inps fornire la prova del carattere subordinato del lavoro svolto dalla D.M. alle dipendenze della ricorrente, non può che ritenersi che il convenuto non abbia adeguatamente assolto tale onere laddove solo si consideri che dalla lettura delle dichiarazioni dei testi sentiti non è dato evincere elementi sufficientemente precisi né del vincolo di soggezione della D.M. al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della ricorrente né dell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, ovvero del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, ovvero ancora della corrispettività tra retribuzione e prestazione, ovvero e da ultimo, della obbligatorietà della prestazione.

Le sue esposte considerazioni in fatto e in diritto inducono dunque a concludere ritenendo insufficiente la prova dei fatti posti a fondamento delle pretese azionate dall'istituto con la cartella opposta, che va pertanto annullata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.